

SENTENZA N°74 del 26/03/2010

Presidente: Marongiu Antonio

Relatore Estensore: Gerovasi Ubaldo

IRPEF- somme percepite a titolo risarcitorio- tassazione -non applicabile-

MASSIMA: In materia di Irpef, non sono soggette a tassazione, avendo natura risarcitoria, le somme percepite dal contribuente (in sede transattiva) quale reintegrazione conseguente al pregiudizio patrimoniale dovuto a perdita di chance. (nel caso di specie per una mancata conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). (Cass. 11682 del 2007 e 9111 del 2002).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M....., residente in Alghero, rappresentata e difesa dal unitamente e disgiuntamente con studio in Sassari, preponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in seguito all'istanza di rimborso della somma di £.5.530.200 pari ad Euro 2.856,11, per ritenute IRPEF operate nell'anno 1999 da parte del Banco Spa e presentata all'Agenzia delle Entrate in data 10.7.2003, ai sensi dell'art.38 del DPR.n.602/73.

La ricorrente nel suo ricorso riteneva non assoggettabile a tassazione la somma di £.26.000.000 scaturente dal verbale di accordo stipulato con il Banco dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, in quanto avente natura risarcitoria e non retributiva essendo stata corrisposta a titolo di risarcimento danni derivanti dalla mancata conversione del contratto di lavoro a tempo determinato e dal mancato ripristino del rapporto di lavoro.

L'Ufficio respingeva le eccezioni proposte ritenendo che le somme in questione erano state erogate alla dipendente a titolo transattivo e pertanto soggette a tassazione ai sensi dell'art.6, comma 2, art.16, lettera a), come modificato dal D.L.41/95 convertito nella Legge n.85/95 del TUIR. Di conseguenza chiedeva che il ricorso venisse respinto perché infondato e l'indennizzo comunque assoggettato a tassazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, Sezione 2^a con la sentenza n.217/02/06 del 26/10/2006, condividendo le tesi dell'Ufficio, respingeva il ricorso richiamando l'Art.6 comma 2 del TUIR e ribadendo che la nozione di reddito di lavoro dipendente è comprensiva non solo delle somme e valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, ma anche di quelle che percepisce a seguito di transazione intervenute in costanza del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.

Avverso tale decisione ha proposto appello la ricorrente censurando le scarse e generiche motivazioni della sentenza che manca dell'analisi della configurazione giuridica del rapporto intervenuto fra l'appellante ed il Banco Spa, per cui le somme erogate non solo non hanno natura di corrispettivi per prestazioni pregresse ma sono solo finalizzate a che da costui potesse essere vittoriosamente coltivata la lite il cui esito favorevole avrebbe

condotto all'accertamento di un distinto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Fine unico e comune delle parti nella transazione era quello di porre fine ad un possibile contenzioso, senza alcun parziale riconoscimento delle contrapposte ragioni, per cui il primo giudice non avendo analizzato l'esegesi giuridica del contratto di transazione, non ha valutato che l'erogazione patrimoniale del Banco era semplicemente volta ad impedire che un nuovo rapporto di lavoro sorgesse per effetto di un accertamento giudiziale e non già a ristorare in parte l'appellante in dipendenza della prestazione lavorativa pregressa; per cui la somma erogata non può essere considerata ai fini reddituali come corrisposta in conseguenza od in occasione del rapporto di lavoro, essendosi tale rapporto definitivamente concluso da oltre due anni rispetto al momento della conclusione della transazione stessa. Pertanto, conclude l'appellante, le somme erogate non potendo costituire retribuzioni a seguito di ingiusto licenziamento, devono essere configurate quale reintegrazione conseguente al pregiudizio patrimoniale subito a seguito della perdita di chance; in riconoscimento di un danno a seguito di una mancata conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. La sentenza infine non ha esaminato la differenza fra emolumenti, quali somme corrisposte al lavoratore in quanto tale e danno emergente, quale somma corrisposta per il risarcimento derivante da fatto illecito, che non rientra nella previsione degli artt.46 e segg. del TUIR.

E' stata presentata istanza per la discussione della causa in udienza pubblica.

Resiste l'Agenzia delle Entrate di Sassari che contrasta le diverse eccezioni e motivi adottati dall'appellante nelle controdeduzioni del 10.4.2007 in cui insiste sulla legittimità della tassazione delle somme erogate e chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.

[La causa trattata in udienza pubblica è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.](#)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, sentite le parti in udienza pubblica ed esaminanti gli atti di causa, in contrasto con quanto assunto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari con la sentenza appellata, richiamando una precedente statuizione della medesima specie adottata da questo Collegio con Sentenza n.56/8/04, peraltro allegata al primo ricorso, ritiene che le somme erogate dal Banco di Sardegna Spa alla ricorrente a seguito dell'accordo raggiunto il 14.7.1999 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Sassari, debbano configurarsi come risarcimento di danno emergente a titolo di mera integrazione patrimoniale e come tale non assoggettabile a tassazione. A ciò viene confermata dal contesto del verbale dell'accordo in cui la ricorrente dichiarava di non aver più null'altro da pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato succedutisi nel tempo con il Banco di Sardegna Spa, in relazione ai quali dichiara che quanto percepito dal Banco medesimo in costanza di essi è pienamente satisfativo".

Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.11682 del 2007 ha confermato il principio di diritto già affermato nella precedente Sentenza, n. 9111/2002 e condiviso da questo

Collegio, secondo cui "le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile ... solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi"

Attesa la natura risarcitoria che deve essere attribuita alla somma corrisposta dal Banco di Sardegna, rivolta unicamente ad evitare una perdita finanziaria per la contribuente che viene indennizzata per il danno emergente(a reintegrare il pregiudizio patrimoniale conseguente la perdita di chance e la mancata conversione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato), ne discende che l'erogazione di cui è causa è stata erroneamente assoggettata a ritenuta IRPEF, per cui l'Ufficio deve provvedere al rimborso della somma di £.5.530.200 pari ad Euro 2.856,11 versata dal sostituto Banco di Sardegna Spa. Restando con ciò esaurite le ulteriori questioni trattate, l'appello viene accolto, totalmente riformata decisione della CTP, con addebito delle spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione, in totale riforma della decisione impugnata, accoglie l'appello del contribuente e ordina il rimborso della ritenuta versata. Condanna l'Ufficio alla spese processuali che liquida in Euro 500,00(cinquecento,00)

Sassari 15 gennaio 2009